DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2013, n. 1105

Decreto 25 marzo 1998, n. 142 - Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 8 della legge 24 giugno 1997, n. 196,tirocini formativi e di orientamento. Approvazione schema di convenzione - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti e il Dipartimento di Scienze agroambientali e territoriali.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dr. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente del medesimo Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 emana il Regolamento recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

La legge del 24 giugno 1997, n. 196 reca le disposizioni in materia di promozione dell'occupazione e in particolare l'art. 18 di predetta legge contiene disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400.

L'articolo 1 del suddetto Regolamento, inerente le finalità, al punto 2 prevede che i rapporti che intrattengono i datori di lavoro privati e pubblici con i soggetti da essi ospitati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, non costituiscono rapporti di lavoro.

L'articolo 1 del suddetto Regolamento al punto 3 prevede, per le aziende con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, che i datori di lavoro possono ospitare i tirocinanti in relazione dell'attività dell'azienda nel limite massimo del dieci per cento dei dipendenti.

L'articolo 2 del suddetto Regolamento, riguardante le modalità di attivazione, prevede la possibilità di promozione da parte di Università e Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;

L'articolo 3 del suddetto Regolamento, riguardante le garanzie assicurative, al punto 1, prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

L'articolo 4 del suddetto Regolamento, riguardante il tutorato e modalità esecutive, al punto 1 prevede che i soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico organizzativo delle attività, mentre i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti.

L'articolo 4 del suddetto Regolamento, al punto 2 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati e che alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio.

L'articolo 5 del suddetto Regolamento prevede che i soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

L'articolo 7 del suddetto Regolamento, inerente la durata di tirocini formativi e di orientamento, prevede per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, una durata massima non superiore a dodici mesi.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia con nota 871/SP del 12/04/2006, ha comunicato alla Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari la disponibilità ad accogliere, presso le strutture dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, n. 20 studenti per anno, ai fini dello svolgimento dell'attività di formazione ed orientamento in narrativa.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2379 del 4/12/2009 è stato approvato lo schema di

convenzione per il tirocinio di formazione ed orientamento tra la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari. Detta convenzione, della durata di 36 mesi, è scaduta nel dicembre 2012.

I Dipartimenti di Scienze Agro-ambientali e territoriali e di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari hanno presentato alla Regione Puglia, con nota 15 febbraio 2013 rispettivi prott. n. 133_Dl.S.A.A.T e n. 235_Dl.S.S.P.A., acquisita agli atti del Servizio Agricoltura in data 24/04/2013 al n. prot. 34159 la proposta di convenzione per lo svolgimento dell'attività di tirocinio di formazione e orientamento degli studenti frequentanti i Dipartimenti medesimi.

Per quanto sopra riportato, si propone di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa (allegato A) da stipulare tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari - Dipartimenti di Scienze Agro-ambientali e territoriali e di Scienze del Suolo della Pianta e degli Alimenti.

Copertura Finanziaria ai sensi della Legge Regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente Deliberazione (allegato A, composto da n. 5 facciate) della quale forma parte integrante e sostanziale;

- di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale alla sottoscrizione della convenzione medesima;

- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di notificare copia del presente atto al Servizio Affari Generali, Ufficio Rogante, per gli adempimenti di competenza;

- di dare atto che il Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in attuazione della legge regionale 7/97 e ss.mm., con successivi atti provvederà all'assunzione degli impegni connessi;

- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto agli Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A

SCHEMA DI

CONVENZIONE DI TIROCINIO

DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(AI SENSI DELL'ART. 4, V° co., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – per i Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e Beni Enogastronomici; il Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali per i Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Forestale e Ambientale dell'Università degli Studi di Bari con sede in Via G. Amendola, 165/A - Bari codice fiscale 80002170720 d'ora in poi denominati «soggetti promotori», rappresentati, rispettivamente, dal Direttore prof. Teodoro Miano nato a Brindisi il 24/07/1959 e dal Direttore prof. Giacomo Scarascia Mugnozza nato a Roma il 26/11/1955.

E

la REGIONE PUGLIA – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con sede legale in Lungomare Nazario Sauro, 45/47 Bari – P.IVA/Cod. Fiscale 80017210727 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentato dal Direttore d'Area dott. Gabriele Papa Pagliardini nato a Campi Salentina (LE) il 21/12/1961.

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano gia' assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture fino a n.20 (venti) soggetti per ciascun anno per tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta del soggetto promotore;

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di formazione ed orientamento e' seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalita' di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi indentificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilita' civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante e' tenuto a:

- svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita' civile presso compagnie

assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati escusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data della stipula, avrà durata triennale e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Data, ...

Il Direttore del
Dipartimento di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti
Prof. Teodoro MIANO …….

Il Direttore del
Dipartimento di Scienze agro-ambientali
e Territoriali
Prof. Giacomo SCARASCIA MUGNOZZA ……...

Il Direttore dell'Area
Politiche per lo Sviluppo Rurale
Regione Puglia
Dott. Gabriele PAPA PAGLIARDINI …….

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2013, n. 1106

Deliberazione A01/DEL/2013/243 del 18/2/2013 Modifica in autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. confermata dal Direttore dell'Area per lo sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto, in particolare, l'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 165 che ha previsto la possibilità di istituire i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera d), f), g), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 6, del citato decreto legislativo n. 99, che ha disciplinato specifiche modalità di istruttoria delle istanze relative all'esercizio dell'attività agricola da parte dei CAA;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2008, n. 188 "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola";

Vista la determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 1039 del 20 dicembre 2011, pubblicata sul BURP n. 6 del 21/1/2012, avente ad oggetto" Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei centri di assistenza Agricola (CAA), ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008 e D.G.R. 3 marzo 2009, n. 260. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative all'attività dei CAA nel territorio della Regione Puglia.";

Vista la legge regionale n. 38 del 30 dicembre 2011, che all'art. 18 disciplina la "*Semplificazione degli adempimenti in agricoltura*", con la quale viene stabilito che, ferma la competenza delle singole Amministrazioni nei processi autorizzativi, viene data facoltà ai soggetti che esercitano attività agricola, di presentare le richieste di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo (IAP) e di assegnazione del carburante agricolo agevolato, ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Inoltre, nell'art.18, secondo e terzo comma, viene stabilito che la Giunta Regionale, con propria deliberazione può individuare ulteriori procedimenti e individuare eventuali requisiti aggiuntivi per i centri di assistenza agricola.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 243 del 18/2/2013 con la quale si è proceduto ad individuare ulteriori procedimenti per i quali i soggetti che esercitano attività agricola possono presentare le domande ai CAA, definendo nell'allegato C) alcuni requisiti aggiuntivi rispetto a quelli del D.M. 27.3.2008, per assicurare un corretto ed efficace svolgimento delle attività;

Considerato che l'All. C) dispone, in merito ai requisiti ulteriori, che "*entro due anni dalla data di adozione della presente deliberazione, i Centri di Assistenza dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti:*

- *Presenza sul territorio regionale, con la funzionalità di almeno 30 Unità Operative Locali, almeno in un numero di 3 UOL per Provincia;*
- *Reale rappresentatività di utenti, con il possesso di almeno n. 10.000 fascicoli aziendali validi a livello regionale"*.